*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 106° — Numero 156**

# GAZZETTA  UFFICIALE

# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 25 giugno 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650 139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI | ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni) |
| --- | --- |
| Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio | Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio |

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 giugno 1965, n. 703.

**Istituzione dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono istituiti i ruoli organici delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze, in conformità ai quadri da 1 a 4 annessi alla presente legge.

L'equiparazione fra le qualifiche previste dagli annessi quadri 1 e 3 e quelle indicate negli articoli 153, 180 e 186, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, è effettuata in base agli annessi quadri 5 e 6.

Art. 2.

Ai quadri 14, 18 e 19 annessi alla legge 19 luglio 1962, n. 959, sono apportate le seguenti modificazioni:

i posti di archivista, applicato ed applicato aggiunto del ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza — personale addetto agli uffici — di cui al quadro 14, sono ridotti a 1214 e sono aumentati a 600 i posti di operatore tecnico di 1ª classe, operatore tecnico di 2ª classe ed operatore tecnico aggiunto previsti nello stesso ruolo;

i posti di operatore tecnico di 1ª classe, operatore tecnico di 2ª classe ed operatore tecnico aggiunto del ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette, di cui al quadro 18, sono ridotti a 1470;

i posti di operatore tecnico di 1ª classe, operatore tecnico di 2ª classe ed operatore tecnico aggiunto delle carriere esecutive dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, di cui al quadro 19, sono ridotti a 955 nel ruolo del personale degli uffici del registro ed a 151 nel ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari.

Art. 3.

Il personale della carriera direttiva di cui all'annesso quadro 1 svolge funzioni di studio, progettazione e direzione dei centri di elaborazione dei dati, nonchè funzioni ispettive presso i centri di elaborazione dei dati e funzioni di coordinamento tra i centri stessi e gli altri uffici periferici del Ministero delle finanze per i servizi meccanografici.

Il personale della carriera di concetto di cui al quadro 2 svolge compiti di carattere tecnico, amministrativo e contabile inerente ai servizi meccanografici presso i centri di elaborazione.

Il personale della carriera esecutiva di cui al quadro 3 è addetto agli apparati meccanografici ed alle operazioni esecutive inerenti ai servizi meccanografici presso i centri di elaborazione.

Il personale della carriera ausiliaria di cui al quadro 4 svolge presso i centri di elaborazione le mansioni indicate nell'articolo 189 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

La nomina in prova a vice direttore di zona di seconda classe nella carriera direttiva di cui all'annesso quadro 1 si consegue mediante pubblico concorso per esami e per titoli al quale possono partecipare coloro che siano muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

*a*) laurea in ingegneria;
*b*) laurea in scienze matematiche;
*c*) laurea in fisica;
*d*) laurea in economia e commercio;
*e*) laurea in scienze statistiche e demografiche;
*f*) laurea in scienze statistiche e attuariali.

La nomina in prova a vice segretario nella carriera di concetto, di cui all'annesso quadro 2, si consegue mediante pubblico concorso per esami e per titoli al quale possono partecipare coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

*a*) diploma di perito industriale capo tecnico;
*b*) diploma di geometra;
*c*) diploma di ragioniere e perito commerciale;
*d*) diploma di maturità scientifica;
*e*) diploma d'istituto nautico.

La nomina in prova ad operatore tecnico aggiunto nella carriera esecutiva, di cui all'annesso quadro 3, si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare coloro che siano forniti di un diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Per l'accesso alla carriera del personale ausiliario, di cui all'annesso quadro 4, si applicano le norme stabilite dall'articolo 190 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5.

Al personale di cui agli annessi quadri 1, 2 e 3, e a quello contemplato negli articoli 11 e 12 della presente legge, addetto ai centri di elaborazione dei dati, nonchè al personale addetto ai servizi meccanografici presso gli uffici periferici del Ministero delle finanze, compete l'indennità meccanografica nelle misure previste dall'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324.

Art. 6.

La Direzione generale della meccanizzazione e dei servizi speciali assume la denominazione di « Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari ».

Il personale dei ruoli organici istituiti con l'articolo 1 e quello previsto dagli articoli 11 e 12 della presente legge sono amministrati dalla Direzione generale indicata nel precedente comma.

Art. 7.

Nella prima attuazione della presente legge, possono essere conferiti a domanda, da presentarsi entro

sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, fino a tre posti nella qualifica di direttore di zona di prima classe e ispettore capo e fino a tre posti nella qualifica di direttore di zona di seconda classe, ad impiegati che rivestono una qualifica corrispondente nelle carriere direttive e direttive speciali del Ministero delle finanze e siano in possesso di particolari conoscenze in materia di elaborazione meccanografica ed elettronica dei dati.

Per i passaggi di carriera previsti dal comma precedente si osservano i criteri e le modalità di cui all'articolo 200 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; agli impiegati trasferiti si applicano, altresì, le disposizioni contenute nell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959.

### Art. 8.

Nella prima attuazione della presente legge i posti disponibili nelle varie qualifiche della carriera di concetto, di cui all'annesso quadro 2, possono essere conferiti per non oltre un quinto, a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge medesima, ad impiegati che rivestono una qualifica corrispondente nelle carriere speciali di concetto e nelle carriere di concetto del Ministero delle finanze e siano in possesso di particolari conoscenze in materia di elaborazione meccanografica ed elettronica dei dati.

Per i passaggi di carriera previsti dal comma precedente si osservano i criteri e le modalità di cui all'articolo 200 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; agli impiegati trasferiti si applicano, altresì, le disposizioni contenute nell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959.

### Art. 9.

Nella prima attuazione della presente legge, i posti disponibili nelle varie qualifiche della carriera esecutiva, di cui all'annesso quadro 3, possono essere conferiti, per non oltre un decimo, a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, ad impiegati che rivestano una qualifica corrispondente nelle carriere esecutive del Ministero delle finanze, in possesso di particolari conoscenze in materia di elaborazione meccanografica ed elettronica dei dati.

Per i passaggi di carriera previsti dal comma precedente si osservano i criteri e le modalità di cui all'articolo 200 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; agli impiegati trasferiti si applicano, altresì, le disposizioni contenute nell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959.

### Art. 10.

Nella prima applicazione della presente legge la metà dei posti, complessivamente disponibili, dopo l'inquadramento di cui al precedente articolo 8, nelle prime tre qualifiche della carriera di concetto, prevista nell'annesso quadro 2, sono conferiti, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione agli impiegati delle carriere esecutive dell'Amministrazione finanziaria che siano provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero siano in possesso dei requisiti stabiliti dal quarto comma dell'articolo 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e siano in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i centri meccanografici, in qualità di capi reparto, analisti, programmatori e pannellisti.

La graduatoria di cui al comma precedente è formata tenendo conto del titolo di studio, delle mansioni svolte dall'impiegato presso detti centri meccanografici quali risultano dai relativi rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi, del risultato conseguito nei corsi di addestramento per i servizi meccanografici, nonchè dell'esito di una prova pratica sui servizi meccanografici.

La Commissione esaminatrice è composta:

da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparata, che la presiede;

da quattro impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

Un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe, assolve le funzioni di segretario.

Per ottenere l'inquadramento previsto dal primo comma, gli interessati debbono produrre domanda, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'inquadramento decorre dalla data medesima.

L'inquadramento nei ruoli previsti dal presente articolo non è consentito per una qualifica con coefficiente di stipendio superiore a quello corrispondente alla qualifica rivestita nella carriera di provenienza.

Agli effetti della progressione di carriera, il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva per intero, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza. Agli impiegati inquadrati si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959.

### Art. 11.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale straordinario assunto ai sensi dell'articolo 23 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è collocato con la qualifica di diurnista, a seconda del titolo di studio posseduto, nelle categorie del personale non di ruolo previsto dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'assegnazione del personale di cui al presente articolo alle categorie seconda e terza è, in ogni caso, subordinato al possesso di uno dei titoli di studio, rispettivamente indicati, per l'immissione nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva, nel precedente articolo 4. Possono conseguire l'inquadramento nella seconda categoria anche coloro che, in possesso di un diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado diverso da quello previsto dal precedente articolo 4, abbiano prestato lodevole servizio presso i centri meccanografici in qualità di capi reparto, analisti, programmatori e pannellisti e che sono in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale predetto è attribuito il trattamento giuridico e quello economico stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria di inquadramento.

Art. 12.

Per l'espletamento di particolari compiti attinenti la meccanizzazione dei servizi dell'Amministrazione finanziaria, il Ministero delle finanze è autorizzato ad assumere personale non di ruolo con la qualifica di diurnista di seconda e di terza categoria per non oltre 610 unità, da reclutarsi a domanda e previo parere favorevole di apposita Commissione nominata dal Ministro per le finanze, tra il personale avventizio diurnista in servizio, alla data del 31 dicembre 1964, presso l'Istituto centrale di statistica, che sia stato assunto per lo svolgimento di lavori connessi con le operazioni dei censimenti dell'anno 1961 e che abbia prestato con carattere di continuità lodevole servizio presso detto Istituto.

L'assegnazione del personale di cui al precedente comma alle categorie seconda e terza è, in ogni caso, subordinata al possesso di uno dei titoli di studio rispettivamente indicati, per l'immissione nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva, nel precedente articolo 1. Possono conseguire l'inquadramento nella seconda categoria anche coloro che, in possesso di un diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado diverso da quello previsto dal precedente articolo 4, abbiano prestato lodevole servizio presso il centro meccanografico dell'Istituto centrale di statistica in qualità di capi reparto, analisti, programmatori e pannellisti.

L'assunzione avverrà tenendo conto anche dell'anzianità di servizio fino al raggiungimento del numero di 610 unità.

Le domande debbono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Fermo restando il disposto dei precedenti articoli 8, 9 e 10, nella prima applicazione della presente legge i posti conferibili nella qualifica iniziale delle carriere di concetto ed esecutiva di cui agli annessi quadri 2 e 3 sono messi a concorso riservato al personale diurnista assunto ai sensi dei precedenti articoli 11 e 12.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma si prescinde dai limiti massimi di età.

Sono ammessi al concorso per la qualifica iniziale della carriera di concetto di cui al primo comma, i diurnisti inquadrati nella seconda categoria a norma dei precedenti articoli 11 e 12, ancorchè sprovvisti del titolo di studio previsto dal precedente articolo 4, purchè in possesso di diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 14.

La facoltà di assumere personale straordinario prevista dall'articolo 23 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, cessa con la data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale in servizio alla data stessa sarà trattenuto fino all'espletamento delle formalità necessarie per l'inquadramento previste dall'articolo 11 della presente legge.

Art. 15.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà compensato dalla minore spesa conseguente alla riduzione di posti nelle carriere esecutive di cui ai quadri 14, 18 e 19 annessi alla legge 19 luglio 1962, n. 959, stabilita con il precedente articolo 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 giugno 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

QUADRO N. 1.

*Carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze*

| QUALIFICA | Numero dei posti |
|---|---|
| Direttore centrale | 1 |
| Ispettore generale | 1 |
| Direttori di zona di 1ª classe e Ispettori capi | 5 |
| Direttori di zona di 2ª classe | 6 |
| Vice direttori di zona di 1ª classe<br>Vice direttori di zona di 2ª classe | 11 |
| | 24 |

QUADRO N. 2.

*Carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze*

| QUALIFICA | Numero dei posti |
|---|---|
| Segretari capi | 4 |
| Segretari principali | 12 |
| Primi segretari | 20 |
| Segretari<br>Segretari aggiunti<br>Vice segretari | 54 |
| | 90 |

QUADRO N. 3.

*Carriera esecutiva del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze*

| QUALIFICA | Numero dei posti |
|---|---|
| Assistenti tecnici | 25 |
| Operatori tecnici capi | 100 |
| Primi operatori tecnici | 200 |
| Operatori tecnici di 1ª classe | |
| Operatori tecnici di 2ª classe | 450 |
| Operatori tecnici aggiunti | |
| | 775 |

QUADRO N. 4.

*Carriera ausiliaria del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze*

| QUALIFICA | Numero dei posti |
|---|---|
| Commessi | 10 |
| Uscieri capi | |
| Uscieri | 50 |
| Inservienti | |
| | 60 |

QUADRO N. 5

*Equiparazione delle qualifiche del ruolo della carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze con le qualifiche delle carriere direttive previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.*

| Denominazione della qualifica | Qualifica corrispondente |
|---|---|
| Direttore centrale | Ispettore generale |
| Ispettore generale | Ispettore generale |
| Direttore di zona di 1ª classe e Ispettore capo | Direttore di divis. |
| Direttore di zona di 2ª classe | Direttore di sezione |
| Vice direttore di zona di 1ª classe | Consigliere di 1ª cl. |
| Vice direttore di zona di 2ª classe | Consigliere di 2ª cl. |

QUADRO N. 6.

*Equiparazione delle qualifiche del ruolo della carriera esecutiva del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze con le qualifiche delle carriere esecutive previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.*

| Denominazione della qualifica | Qualifica corrispondente |
|---|---|
| Assistente tecnico | Archivista super. |
| Operatore tecnico capo | Archivista capo |
| Primo operatore tecnico | Primo archivista |
| Operatore tecnico di 1ª classe | Archivista |
| Operatore tecnico di 2ª classe | Applicato |
| Operatore tecnico aggiunto | Applicato aggiunto |

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 marzo 1965, n. **704.**

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri di Casarano (Lecce).**

N. 704. Decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri di Casarano (Lecce), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno* 1965
*Atti del Governo, registro n.* 194, *foglio n.* 16. — VILLA

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 aprile 1965, n. **705.**

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « L. Pirandello » di Lampedusa (Agrigento).**

N. 705. Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « L. Pirandello » di Lampedusa (Agrigento), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno* 1965
*Atti del Governo, registro n.* 194, *foglio n.* 11. — VILLA

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 maggio 1965, n. **706.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della istituzione nel capitolo cattedrale di Ivrea (Torino), del beneficio corale minore intitolato alla Beata Vergine delle Grazie e a San Michele Arcangelo.**

N. 706. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ivrea in data 8 dicembre 1964, relativo alla istituzione nel capitolo cattedrale di Ivrea di un beneficio corale minore, intitolato alla Beata Vergine delle Grazie e a San Michele Arcangelo.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno* 1965
*Atti del Governo, registro n.* 194, *foglio n.* 8. — VILLA

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° aprile 1965.

**Sostituzione di un componente del Consiglio superiore dell'aviazione civile.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, con il quale è stato costituito il Consiglio superiore dell'aviazione civile;

Vista la nota 1° marzo 1965, n. 1894/12020/P, con la quale il Ministero dei lavori pubblici, a norma dello art. 7 della legge citata, ha designato a far parte del Consiglio suddetto il dott. ing. Loris Faggioni, in sostituzione del dott. ing. Giuseppe Rinaldi, nominato direttore generale dell'A.N.A.S.;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per la aviazione civile;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il dottor ing. Loris Faggioni, presidente della 5ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è nominato membro del Consiglio superiore dell'aviazione civile, in sostituzione del dott. ing. Giuseppe Rinaldi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1965

SARAGAT

JERVOLINO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1965*
*Registro n. 2 bilancio Trasporti (Isp. gen. av. civile), foglio n.* 330. — PANDOLFO

**(4334)**

---

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1965.

**Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1964-65 del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17;

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1964, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 1964-65 del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori: Gestione principale e Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti;

Vista la legge 27 febbraio 1965, n. 49, con la quale è stato approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1965, comprendente lo stanziamento di L. 8.000.000.000 a favore del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Considerato, peraltro, che del predetto stanziamento soltanto la somma di L. 4.000.000.000 può essere intesa afferente all'esercizio 1964-1965 del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Visto il proprio decreto in data 9 marzo 1965, con il quale è stato stabilito in L. 80.000.000 l'ammontare della quota parte da prelevarsi sul gettito della addizionale 1%, di cui all'art. 15 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per essere devoluta a favore del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Considerata l'opportunità di istituire un apposito capitolo di « entrata » sul quale fare affluire le oblazioni di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Considerata l'opportunità di iscrivere in bilancio somme riscosse per titoli vari;

Considerata l'opportunità di istituire appositi capitoli di « spesa » per provvedere alla restituzione delle somme erroneamente percette dal « Fondo » (Gestione principale e Gestione speciale);

Ritenuto necessario incrementare la disponibilità dei fondi destinati alla istituzione dei corsi per giovani lavoratori ed alla sovvenzione dei Centri di orientamento professionale;

Considerato che i fondi occorrenti alle maggiori spese della « Gestione speciale » debbono essere a questa trasferiti dalla « Gestione principale » del « Fondo »;

Decreta:

Art. 1.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Gestione principale del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per l'esercizio 1964-1965, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE I - ENTRATE

*In aumento:*

TITOLO I - *Entrate ordinarie*

| | | |
|---|---|---|
| Capitolo 1: Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art 62, lettera *b*, della legge 29 aprile 1949, n. 264) . . . . . . . . | L. | 4.000.000.000 |

TITOLO II - *Entrate straordinarie*

| | | |
|---|---|---|
| Capitolo 7: Quota parte della addizionale applicata nella misura dell'1% su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da destinarsi allo svolgimento di corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro con attitudine lavorativa inferiore ai 4/5 (legge 19 gennaio 1963, n. 15, artt. 14 e 15) | L. | 80.000.000 |
| Capitolo 7-*bis*: (di nuova istituzione). Oblazioni versate da datori di lavoro per contravvenzioni alle disposizioni che disciplinano l'occupazione dei mutilati ed invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539) . . . . . . . | » | *per memoria* |
| Capitolo 10: Entrate per vendita di beni prodotti da corsi o residuati. Entrate diverse (art. 62, lettera *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264) . . . . . . . . . . . . . . . | » | 163.000.000 |
| TOTALE aumento delle entrate straordinarie . | L. | 243.000.000 |
| TOTALE generale aumento delle entrate . . . | L. | 4.243.000.000 |

PARTE II - SPESE

*In aumento:*

TITOLO I - *Spese ordinarie*

| | | |
|---|---|---|
| Capitolo 3: Finanziamento ai corsi per giovani lavoratori. Contributi in favore di enti ed istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (legge 4 maggio 1951, n. 456, art. 3, lett. *d*) . . . . | L. | 300.000.000 |

TITOLO II - *Spese straordinarie*

| | | |
|---|---|---|
| Capitolo 7: Quota parte dei contributi straordinari prevista dall'art. 62, lett. *a*, della legge 29 aprile 1949, n. 264, da destinare alle spese connesse alla attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lettera *b*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25) . . | L. | 152.000.000 |
| Capitolo 7-*bis*: (di nuova istituzione). Rimborso di somme affluite erroneamente al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori . . . . . . . . . . . . . . | » | 2.000.000 |
| TOTALE aumento delle spese straordinarie . . | L. | 154.000.000 |
| Capitolo 8: Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17 | L. | 3.789.000.000 |
| TOTALE generale aumento delle spese . . . . | L. | 4.243.000.000 |

Art. 2.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti per l'esercizio 1964-65, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE I - ENTRATE

*In aumento*:

| | | |
|---|---|---|
| Capitolo 2: Quota parte dei contributi straordinari, concessi a favore del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, destinata alla formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lett. *b*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25) | L. | 152.000.000 |

PARTE II - SPESE

*In aumento*:

| | | |
|---|---|---|
| Capitolo 2: Sovvenzioni di centri di orientamento professionale | L. | 150.000.000 |
| Capitolo 5-*bis*: (di nuova istituzione). Rimborso di somme affluite erroneamente alla Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti | » | 2.000.000 |
| TOTALE aumento delle spese | L. | 152.000.000 |

Roma, addì 20 maggio 1965

*Il Ministro*: DELLE FAVE

(4277)

---

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1965.

**Qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per cinque strade provinciali ricadenti nel territorio della provincia di Bergamo.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'Amministrazione provinciale di Bergamo in data 18 dicembre 1964 tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per le strade provinciali sotto elencate:

Strada provinciale n. 122 « Francesca » da Canonica d'Adda a Ghisalba: km. 14,960;

Strada provinciale n. 153 « Villa D'Almè - Dalmine » da Villa D'Almè all'innesto con la strada provinciale « Milanese »: km. 11.860;

Strada provinciale n. 155 « Dell'Isola » da Ponte San Pietro a Capriata d'Adda: km. 10,600;

Strada provinciale n. 166 « Ponte San Pietro - Paderno » da Ponte San Pietro a Paderno: km. 12.500;

Strada provinciale n. 170 « Rivieresca dell'Adda » da Calusco al Casello autostrada di Capriata San Gervasio: km. 10,500;

Vista la relazione dell'Ufficio del genio civile di Bergamo in data 16 marzo 1965;

Vista la relazione del servizio tecnico della Direzione generale viabilità ordinaria e NN.CC.FF. - Ispettorato generale circolazione e traffico - con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione provinciale di Bergamo;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « Strada con diritto di precedenza » le strade provinciali sopra elencate e nei tratti specificati, ricadenti nella provincia di Bergamo, con l'avvertenza che nelle intersezioni con le strade statali, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Bergamo fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

*a*) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, quello di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »);

*b*) sulla strada a precedenza (dopo la istallazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « Strada con diritto di precedenza », e « Fine del diritto di precedenza » giusta quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-C del regolamento stesso.

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 giugno 1965

*Il Ministro*: MANCINI

(4372)

---

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1965.

**Approvazione di una tariffa complementare di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa complementare di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvato, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa complementare di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione complementare per il pagamento immediato, al verificarsi dell'invalidità, del capitale assicurato con un'assicurazione di tipo misto.

Roma, addì 11 giugno 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(4312)

ORDINANZA MINISTERIALE 1° giugno 1965.

**Norme per gli scambi di animali bovini e suini e di carni fresche bovine, suine, ovine e caprine tra l'Italia e gli altri Paesi membri della Comunità economica europea.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 297, istitutiva del Ministero della sanità;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, relativa alla ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce la Comunità economica europea;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la direttiva del Consiglio della CEE del 26 giugno 1964, n. 64/432/CEE, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina;

Vista la direttiva del Consiglio della CEE del 26 giugno 1964, n. 64/433/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche;

Considerato che le predette direttive devono essere messe in vigore entro dodici mesi dalla loro notifica, avvenuta il 30 giugno 1964;

Ordina:

Art. 1.

L'importazione degli animali bovini e suini e delle carni fresche bovine, suine, ovine e caprine dagli Stati membri della Comunità economica europea, è consentita alle condizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Gli animali bovini e suini debbono essere scortati da un certificato sanitario conforme ai modelli allegati, rilasciato da un veterinario ufficiale il giorno del carico, redatto in lingua italiana ovvero nella lingua del Paese speditore con traduzione interlineare in lingua italiana, la cui validità è di giorni 10. Per gli animali da macello saranno consentiti certificati collettivi riferiti al numero di animali trasportati in un solo vagone, autocarro od aereo, provenienti dallo stesso speditore ed aventi lo stesso destinatario; quando il trasporto viene effettuato per nave, per ciascun gruppo di 10 animali deve essere redatto un certificato sanitario.

Art. 3.

Gli animali bovini e suini destinati all'importazione in Italia devono aver soggiornato nel territorio dello stato speditore:

*a*) da almeno 6 mesi prima del giorno del carico, se si tratta di animali da allevamento o da produzione;

*b*) da almeno 3 mesi prima del giorno del carico, se si tratta di animali da macello.

Qualora tali animali siano di età inferiore rispettivamente a 6 o a 3 mesi, essi devono aver soggiornato nel territorio dello stato speditore dalla nascita. E' vietata l'importazione di capi di età inferiore ai 11 giorni.

Art. 4.

Gli animali della specie bovina e suina devono:

*a*) non presentare segni clinici di malattia il giorno del carico;

*b*) essere stati acquistati in una azienda che risponda ufficialmente alle condizioni seguenti:

1) essere situata al centro di zona indenne da epizoozia, intendendo come tale una zona del diametro di 20 km. entro la quale, secondo accertamenti ufficiali, non si è avuto da almeno 30 giorni prima del carico alcun caso di afta epizootica ed inoltre, per gli animali della specie suina, di peste suina o di paralisi suina contagiosa (morbo di Teschen);

2) essere indenne da almeno 3 mesi prima del carico da afta epizootica e da brucellosi bovina per gli animali della specie bovina ed inoltre, per gli animali della specie suina, da afta epizootica, da brucellosi bovina e suina, da peste suina e da paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen);

3) essere indenne da almeno 30 giorni prima del carico da qualsiasi altra malattia contagiosa per la specie animale considerata e soggetta a denuncia obbligatoria;

*c*) avere soggiornato in una azienda quale è definita alla precedente lettera *b*) durante gli ultimi 30 giorni prima del carico, per gli animali da allevamento e da produzione;

*d*) essere identificati mediante un contrassegno auricolare ufficiale o autorizzato ufficialmente, che può essere sostituito, per gli animali della specie suina, da un bollo durevole che ne consenta l'identificazione;

*e*) essere avviati direttamente dall'azienda verso il preciso luogo di spedizione:

1) senza entrare in contatto con animali biungulati diversi dagli animali delle specie bovina e suina rispondenti alle condizioni previste dalla presente ordinanza;

2) previa separazione in animali da allevamento o da produzione, da una parte, e animali da macello, dall'altra;

3) mediante mezzi di trasporto e di contenzione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato nel Paese speditore;

*f*) essere caricati per il trasporto verso l'Italia conformemente alle disposizioni della precedente lettera *e*), in un punto situato al centro di zona indenne da epizoozia come definita al punto 1) della precedente lettera *b*);

*g*) dopo il carico, essere avviati direttamente ed entro il più breve tempo verso il posto di frontiera del Paese speditore.

Art. 5.

I bovini da allevamento o da produzione devono inoltre:

*a*) essere stati vaccinati almeno 15 giorni e non più di 4 mesi prima del carico contro i tipi A, O e C del virus aftoso, con un vaccino preparato con virus inattivati autorizzato e controllato dall'autorità competente del Paese speditore;

*b*) provenire ad un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi, essere essi stessi inden-

ni da tubercolosi e, in particolare, aver avuto una reazione negativa a una intradermotubercolinizzazione praticata non oltre 30 giorni prima del carico;

*c*) provenire da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi, essere essi stessi indenni da brucellosi e, in particolare, aver presentato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per millilitro, alla siero-agglutinazione praticata non oltre 30 giorni prima del carico;

*d*) quando si tratti di vacche da latte, non presentare segni clinici di mastite; inoltre, l'analisi del loro latte praticata non oltre 30 giorni prima del carico, non deve aver rilevato nè indizi di uno stato infiammatorio caratteristico, nè germi specificamente patogeni.

Art. 6.

I suini da allevamento o da produzione devono provenire da un allevamento suino indenne da brucellosi, essere essi stessi indenni da brucellosi e, in particolare, aver presentato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinati, per millilitro, alla siero-agglutinazione praticata non oltre 30 giorni prima del carico. La siero-agglutinazione è richiesta solo per i suini il cui peso superi 25 kg. I suini sia da allevamento o da produzione sia da macello devono provenire da una azienda situata al centro di una zona del diametro di 20 km. nella quale da almeno 1 anno non siano stati constatati ufficialmente casi di trichinosi, del che dovrà essere fatta esplicita menzione nel certificato sanitario.

Art. 7.

I bovini da macello, purchè siano di età superiore a 4 mesi, devono inoltre:

*a*) essere stati vaccinati almeno 15 giorni e non oltre 4 mesi prima del carico contro i tipi A, O, C, del virus aftoso, con vaccino preparato con virus inattivati, autorizzato e controllato dall'autorità competente del Paese speditore; tuttavia la durata di validità della vaccinazione è portata a 12 mesi per i bovini rivaccinati negli Stati in cui tali animali sono sottoposti a vaccinazione annua ed in cui la loro macellazione è sistematicamente praticata quando sono colpiti da afta epizootica;

*b*) quando non provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi, aver avuto una reazione negativa ad un intradermotubercolinizzazione praticata non oltre 30 giorni prima del carico;

*c*) quando non provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi, né da un allevamento bovino indenne da brucellosi in cui i bovini tra cinque e otto mesi sono vaccinati esclusivamente col vaccino vivo Buck 19, aver presentato, alla siero-agglutinazione praticata non oltre 30 giorni prima del carico, un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per millilitro.

Art 8.

Sono altresì ammessi all'importazione in Italia gli animali da allevamento o da produzione o gli animali da macello acquistati su un mercato ufficialmente autorizzato per la spedizione verso l'estero, purchè tale mercato risponda alle seguenti condizioni:

*a*) essere sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

*b*) essere situato al centro di zona indenne da epizoozia come definita al punto 1) della lettera *b*) dell'articolo 4, e trovarsi in una località in cui non si tenga un'altro mercato di bestiame lo stesso giorno;

*c*) dopo la disinfezione, servire solo ad animali da allevamento o da produzione o solo ad animali da macello che rispondano alle condizioni previste dagli articoli 3 e successivi nella misura in cui tali condizioni sono applicabili alla specie animale considerata. In particolare, tali animali devono essere stati avviati verso il mercato conformemente alle disposizioni dell'art. 4, lettera *e*). Prima di essere avviati al luogo di carico dall'azienda o da un mercato che risponda alle disposizioni del presente articolo, gli animali possono essere condotti in un luogo di raccolta controllato ufficialmente, purchè tale luogo risponda alle medesime condizioni fissate per il mercato.

Gli animali acquistati su tali mercati devono essere condotti direttamente dal mercato o dal luogo di raccolta all'esatto luogo di carico conformemente alle disposizioni dell'art. 4, lettere *e*) e *g*), e spediti verso l'Italia.

La durata dell'operazione di raccolta di detti animali fuori dell'azienda d'origine, in particolare sul mercato, nel luogo di raccolta o nel luogo preciso di carico deve essere imputata al periodo di 30 giorni previsto dall'art. 4, lettera *c*), senza che il tempo necessario a questa operazione superi i 4 giorni.

Il Paese speditore designa i mercati autorizzati di animali da allevamento o da produzione ed i mercati autorizzati di animali da macello, previsti dal presente articolo, comunicando tali autorizzazioni al Ministero italiano della sanità.

Art. 9.

E' vietata l'importazione degli animali da macello della specie bovina e suina qualora trattisi di soggetti eliminati dalle aziende nel quadro di un programma di eradicazione delle malattie contagiose applicato dallo stato speditore.

Art. 10.

Gli animali da allevamento o da produzione che alla visita al confine siano trovati rispondenti alle norme fissate dai precedeneti articoli verranno immediatamente avviati a destinazione, ove potranno essere ammessi direttamente a libera pratica senza subire alcun periodo di osservazione od alcun altro vincolo sanitario tranne che per necessità immediate di polizia veterinaria. Per l'importazione di detti animali non sarà necessaria autorizzazione preventiva: tuttavia lo speditore od il suo mandatario dovranno comunicare all'ufficio veterinario di confine, 48 ore prima dell'arrivo, la specie e il numero degli animali componenti ogni singola spedizione nonchè il prevedibile momento di arrivo.

Gli animali da macello saranno avviati direttamente dal confine al macello di destinazione, ovvero al mercato annesso. In tal caso gli animali dovranno essere macellati nello stesso macello al più tardi settantadue ore dopo la loro introduzione nel mercato. L'importazione di detti animali è subordinata al rilascio della autorizzazione ministeriale prevista dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, al fine di disciplinare l'inoltro agli stabilimenti di macellazione in relazione alla potenzialità degli impianti.

Art. 11.

Le carni fresche, intendendo per fresche tutte le carni che non hanno subìto alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione eccettuata l'azione del freddo comunque applicata, devono essere scortate da un certificato sanitario conforme al modello allegato, rilasciato da un veterinario ufficiale e redatto in lingua italiana, ovvero nella lingua del Paese speditore con traduzione interlineare in lingua italiana. Dette carni devono rispondere alle seguenti condizioni:

*a*) devono essere state ottenute in un macello riconosciuto e sottoposto a controllo veterinario ufficiale permanente;

*b*) quando si tratti di parti inferiori al quarto, devono essere state sottoposte al sezionamento in laboratori di sezionamento riconosciuti e sottoposti a controllo veterinario ufficiale permanente;

*c*) devono provenire da un animale da macello che un veterinario ufficiale abbia sottoposto alla visita sanitaria *ante-mortem* e giudicato sano;

*d*) devono essere state trattate in condizioni igieniche soddisfacenti;

*e*) devono essere state sottoposte ad una ispezione sanitaria *post-mortem*, effettuata da un veterinario ufficiale, e non avere presentato alcuna alterazione, ad eccezione di lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione, di malformazioni o di alterazioni localizzate, semprechè sia stato constatato, se necessario per mezzo di appropriate analisi di laboratorio, che esse non rendano le carcasse e le frattaglie annesse inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo. Le carni suine devono aver subìto con esito favorevole un esame trichinoscopico;

*f*) devono essere munite di bollo ufficiale di forma ovale, delle dimensioni di 6,5 cm. di larghezza e 4,5 cm. di altezza; sul bollo devono figurare, in caratteri perfettamente leggibili di 0,8 cm. di altezza per le lettere e 1 cm. per le cifre, le indicazioni seguenti;

nella parte superiore, il nome del Paese speditore in lettere maiuscole;

al centro, il numero di riconoscimento veterinario del macello;

nella parte inferiore, una delle sigle C.E.E. o E.E.G. o E.W.G.;

*g*) devono essere conservate dopo l'ispezione *post-mortem* in condizioni igieniche soddisfacenti, all'interno di macelli e laboratori di sezionamento riconosciuti e controllati o di impianti di refrigerazione situati al difuori dei macelli ma egualmente riconosciuti e controllati;

*h*) devono essere trasportate verso l'Italia in condizioni igieniche soddisfacenti.

Art. 12.

Salvo accordi che eventualmente potranno essere conclusi con gli altri Paesi membri della Comunità economica europea, è vietata l'importazione in Italia di carni fresche provenienti da detti Paesi che non siano:

*a*) per i bovini: carcasse intere, mezzene, quarti;

*b*) per i suini: carcasse intere, mezzene, quarti, prosciutti interi con osso, spalle intere con osso, regioni dorso-lombari con osso, lardi, pancette;

*c*) per gli ovini e caprini: carcasse intere e mezzene.

L'importazione di frattaglie commestibili sarà consentita limitatamente ai visceri normalmente aderenti alla carcassa, fatta eccezione per le trippe, gli stomachi, le lingue bovine e suine, i cervelli bovini che potranno essere importati anche separatamente.

Per l'importazione di carni suine non sarà necessaria alcuna preventiva autorizzazione.

Art. 13.

Sono escluse dall'importazione in Italia:

*a*) le carni fresche di verri e di suini criptorchidi;

*b*) le carni fresche trattate con coloranti naturali o artificiali, fatta eccezione unicamente per il colorante necessario per la bollatura;

*c*) le carni fresche di animali nei quali sia stata constatata sia una qualsiasi forma di tubercolosi, sia la presenza di uno o più cisticerchi vivi o morti, sia la presenza di trichine;

*d*) le parti di carcassa o le frattaglie che presentano lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione, nonchè le malformazioni o le alterazioni di cui alla lettera *e*) del precedente art. 11.

Art. 14.

Le norme dettate dalla presente Ordinanza sono da applicarsi anche per l'esportazione di animali bovini e suini e di carni fresche dall'Italia verso gli altri Paesi membri della Comunità economica europea, secondo le disposizioni che saranno all'uopo emanate dal Ministero della sanità.

Art. 15.

La presente Ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed andrà in vigore a partire dal 1° luglio 1965

Roma, addì 1° giugno 1965

*Il Ministro*: MARIOTTI

---

MODELLO I

CERTIFICATO SANITARIO

*Bovini da allevamento o da riproduzione*

N. . .

Paese speditore . . . . . . . . . . . . .
Ministero . . . . . . . . . . . . .
Servizio . . . . . . . . . . . . .
Provincia . . . . . . . . . . . . .
Rif. . . . . . . . . . . . (facoltativo)

I. Identificazione dell'animale:
Razza . . . . . Sesso . . . . Età . . .
Contrassegno auricolare ufficiale . . . . . . .
Altri contrassegni o dati segnaletici . . . . . . .

II. Provenienza dell'animale:
L'animale:
ha soggiornato almeno 6 mesi prima del giorno del carico nel territorio dello Stato membro speditore (1);
di età inferiore a 6 mesi, ha soggiornato nel territorio dello Stato membro speditore sin dalla nascita (1).

III. Destinazione dell'animale:
L'animale sarà spedito da . . . . . . . . .
(luogo di spedizione)
a . . . . . . . . . . .
(paese e luogo di destinazione)
a mezzo di: ferrovia (2); autocarro (2); aereo (2); nave (1);
Nome e indirizzo dello speditore . . . . . . .

Nome e indirizzo del suo eventuale mandatario . .

. . . . . . . . . . .

Punto probabile di passaggio della frontiera (posto di frontiera) . . . . . . . . . . . .

Nome ed indirizzo del primo destinatario . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. Informazioni sanitarie:

Il sottoscritto veterinario provinciale (3), certifica che l'animale sopra indicato risponde alle seguenti condizioni:

*a*) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun sintomo clinico di malattia;

*b*) è stato vaccinato entro i termini prescritti di almeno 15 giorni e non più di 4 mesi (4) contro tipi A, O, C del virus aftoso con un vaccino inattivato, ufficialmente autorizzato e controllato (1):

nel termine prescritto di 10 giorni (4) è stato trattato con siero antiaftoso ufficialmente autorizzato e controllato nel paese speditore ed ufficialmente accettato nel paese destinatario (1);

*c*) proviene da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi; il risultato della intradermotubercolinizzazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni (4) è stato negativo;

*d*) proviene da un allevamento bovino: ufficialmente indenne da brucellosi / indenne da brucellosi (1)

La siero-agglutinazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni (4) ha rilevato un tasso brucellare inferiore a 30 Unità Internazionali agglutinanti per millilitro;

*e*) non presenta alcun sintomo clinico di mastite e l'analisi — seconda analisi (1) — del latte, praticata nel termine prescritto di 30 giorni (4), non ha rilevato nè uno stato inflammatorio caratteristico, nè germi patogeni specifici, nè, inoltre, nel caso di un secondo esame, la presenza di antibiotici (1);

*f*) negli ultimi 30 giorni (4) ha soggiornato in un'azienda situata nel territorio dello Stato membro speditore, nella quale non è stata constatata ufficialmente, durante detto periodo, alcuna delle malatie contagiose dei bovini soggette a denuncia obbligatoria ai sensi delle disposizioni applicabili agli scambi intracomunitari.

L'azienda è inoltre situata al centro di zona indenne da epizoozia e, secondo constatazioni ufficiali, è risultata essere indenne, negli ultimi 3 mesi (4), da afta epizootica e da brucellosi bovina;

*g*) esso è stato acquistato:

presso un'azienda (1);

su un mercato di animali d'allevamento o da produzione autorizzato ufficialmente per la spedizione verso un altro Stato membro (1);

*h*) è stato trasportato direttamente passando — senza passare (1) — per un luogo di raccolta — dall'azienda al mercato e da questo (1)

sul luogo esatto di carico senza entrare in contatto con animali biungulati che non fossero animali da allevamento o da produzione delle specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari, impiegando mezzi di trasporto e di contenzione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato.

Il luogo esatto in cui avviene il carico è situato al centro di zona indenne da epizoozia.

V. L'eventuale consenso necessario per quanto riguarda:

il punto IV, lettera *b*), secondo termine dell'alternativa (1);

il punto IV, lettera *d*), secondo termine dell'alternativa (1)

è stato dato dal:

Paese destinatario (1);

Paese destinatario e da quello (quelli) di transito (1).

VI. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

(Timbro)

Fatto a . . . il . . . . alle ore . .
(giorno del carico)

Il veterinario provinciale (3).

(1) Cancellare l'indicazione inutile.

(2) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione e, per gli aerei, il numero del volo.

(3) In Germania: « Beamteter Tierarzt »; in Belgio: « Inspecteur Vétérinaire »; in Francia: « Directeur Départemental des Services Vétérinaires »; nel Lussemburgo: « Inspecteur Vétérinarie »; nei Paesi Bassi: « Distriktinspecteur ».

(4) Il termine è riferito al giorno del carico.

---

**Modello II**

CERTIFICATO SANITARIO (1)

*Bovini da macello* (2)

N. . .

Paese speditore . . . . . . . . . . . .
Ministero . . . . . . . . . . . .
Servizio . . . . . . . . . . . .
Provincia . . . . . . . . . . . .
Rif. . . . . . . . . . . . (facoltativo)

I. Numero di animali: . . .

II. Identificazione degli animali:

| Numero d'ordine | Vacca, toro, bue, giovenca, vitello | Contrassegni auricolari ufficiali ed altri contrassegni o dati segnaletici |
|---|---|---|
| | | |

| Numero d'ordine secondo il punto II | |
|---|---|
| | III. Provenienza degli animali: |
| | Gli animali: |
| . . . . . | hanno soggiornato almeno 3 mesi prima del giorno del carico nel territorio dello Stato membro speditore (3); |
| . . . . . | di età inferiore a 3 mesi hanno soggiornato nel territorio dello Stato membro speditore sin dalla nascita (3). |

IV. Destinazione degli animali:

Gli animali saranno spediti da . . . . . . . .
(luogo di spedizione)
a . . . . . . . .
(paese e luogo di destinazione)
a mezzo di: ferrovia (4) — autocarro (4) — aereo (4) — nave (3).

Nome e indirizzo dello speditore . . . . . .

Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario . .

. . . . . . . .

Punto probabile di passaggio della frontiera (posto di frontiera) . . . . . . . .

Nome e indirizzo del destinatario . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. Informazioni sanitarie:

Il sottoscritto veterinario provinciale (5), certifica che gli animali sopra indicati rispondono alle seguenti condizioni:

*a*) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

. . . . . *b*) sono stati vaccinati entro i termini prescritti di almeno 15 giorni e non più di 12 mesi (7) contro i tipi A, O e C del virus aftoso con un vaccino inattivato, ufficialmente autorizzato e controllato:

. . . . . nel termine prescritto di 10 giorni (7) sono stati trattati con siero antiaftoso, ufficialmente autorizzato e controllato nel paese speditore e accettato ufficialmente nel paese destinatario (3);

. . . . . non sono stati nè vaccinati nè trattati con siero (3);

. . . . . *c*) provengono da un allevamento bovino ufficialmente (6) indenne da tubercolosi (3);

Numero d'ordine secondo il punto II

. . . . non provengono da allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi; la intradermotubercolinizzazione, praticata nel termine prescritto di 30 giorni (7);

. . . . . è risultata negativa / positiva (3);

. . . . . d) provengono da un allevamento bovino (6); ufficialmente indenne da brucellosi (3);

. . . . . indenne da brucellosi (3);

. . . . . non provengono nè da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi, nè da un allevamento indenne da brucellosi; la siero agglutinazione, praticata nel termine prescritto di 30 giorni (7), ha rivelato un tasso brucellare;

. . . . . inferiore a 30 U.I/ml (3);

pari o superiore a 30 U.I./ml (3);

e) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicamento delle malattie contagiose;

f) provengono da un'azienda situata nel territorio dello Stato membro speditore, nella quale non è stata constatata ufficialmente, negli ultimi 30 giorni (7), alcuna delle malattie contagiose dei bovini soggette a denuncia obbligatoria ai sensi delle disposizioni applicabili agli scambi intracomunitari;

L'azienda è situata al centro di zona indenne da epizoozia; inoltre; nè l'afta epizootica nè la brucellosi bovina sono state ufficialmente constatate in detta azienda negli ultimi 3 mesi (7);

g) sono stati acquistati:

. . . . presso un'azienda (3);

. . . . su un mercato di animali da macello ufficialmente autorizzato per la spedizione verso lo altro Stato membro (3);

h) sono stati trasportati direttamente passando — senza passare (3) — per il luogo di raccolta

. . . . dall'azienda (3)

. . . . . dall'azienda al mercato e da questo (3) sul luogo esatto di carico, senza entrare in contatto con animali biungulati che non fossero animali da macello delle specie bovina e suina rispondenti alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari, impiegando mezzi di trasporto e di contenzione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato.

Il luogo esatto in cui avviene il carico è situato al centro di zona indenne da apizoozia.

VI. (6) L'eventuale consenso necessario per quanto riguarda:

il punto V, lettera b), secondo e terzo trattino (3);

il punto V, lettera c) (reazione positiva) (3);

il punto V, lettera d) (tasso brucellare pari o superiore a 30 U.I./ml (3) è stato dal . . . .

. . . . . paese destinatario (3)

. . . . paese destinatario e da quello (quelli) di transito (3).

VII. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a . . . . . il . . . . . . alle ore . .
(giorno del carico)

Il veterinario provinciale (5)

Timbro:

---

(1) Ciascun certificato sanitario deve riferirsi al numero di animali trasportati in un solo vagone, autocarro od aereo, provenienti dallo stesso speditore ed aventi lo stesso destinatario; quando il trasporto viene effettuato per nave, per ciascun gruppo di 10 animali deve essere redatto un certificato sanitario.

(2) Bovini da macello: i bovini destinati, subito dopo il loro arrivo nel paese destinatario, ad essere condotti direttamente al macello o a un mercato attiguo ad un macello, la cui regolamentazione permette l'uscita di tutti gli animali, in particolare al termine del mercato, soltanto verso un macello autorizzato a tal fine dall'autorità centrale competente.

(3) Cancellare l'indicazione inutile.

(4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione e per gli aerei il numero del volo.

(5) In Germania: « Beamteter Tierazt »; in Belgio: « Inspecteur vétérinaire »; in Francia: « Directeur départemental des Services vétérinaires »; nel Lussemburgo: « Inspecteur vétérinaire »; nei Paesi Bassi: « Distriktinspecteur ».

(6) Per i vitelli di età inferiore a 4 mesi non devono essere fornite le indicazioni del V, lettera b), c) e d) e del punto VI del presente certificato.

(7) Il termine si riferisce al giorno del carico.

---

MODELLO III

## CERTIFICATO SANITARIO

*Suini da allevamento o da produzione*

N. . .

Paese speditore . . . . . . . .
Ministero . . . . . . . .
Servizio . . . . . . . .
Provincia . . . . . . . .
Rif. . . . . . . . . . .

I. Identificazione dell'animale:

Razza . . . . . . Sesso . . . Età . . .
Contrassegno auricolare ufficiale . .
Altri contrassegni o dati segnaletici . . . .

II. Provenienza dell'animale:

L'animale:

ha soggiornato almeno 6 mesi prima del giorno del carico nel territorio dello Stato membro speditore (1);

di età inferiore a 6 mesi, ha soggiornato nel territorio dello Stato membro speditore sin dalla nascita (1).

III. Destinazione dell'animale:

L'animale sarà spedito da . . . . . . . . . . .
(luogo di spedizione)
a . . . . . . . . . . .
(paese e luogo di destinazione)

a mezzo di: ferrovia (2) - autocarro (2) - aereo (2) - nave (1)
Nome e indirizzo dello speditore . . . . . . .
Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Punto probabile di passaggio della frontiera (posto di frontiera): . . . . . . . . . . . . .
Nome e indirizzo del primo destinatario . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .

IV. Informazioni sanitarie:

Il sottoscritto, veterinario provinciale (3), certifica che l'animale suindicato risponde alle seguenti condizioni:

a) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun sintomo clinico di malattia.

b) proviene da un allevamento suino indenne da brucellosi e:

la siero-agglutinazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni (4) ha rivelato un tasso brucellare inferiore a 30 U.I./ml (1) (5).

c) negli ultimi 30 giorni (4) ha soggiornato in un'azienda situata nel territorio dello Stato membro speditore, nella quale, durante detto periodo, non è stata constatata ufficialmente nessuna delle malattie contagiose dei suini soggette a denuncia obbligatoria ai sensi delle disposizioni applicabili agli scambi intracomunitari.

Detta azienda, inoltre, è situata al centro di zona esente da epizoozia e, secondo constatazioni ufficiali, è risultata essere indenne, negli ultimi 3 mesi (4), da afta epizootica, da brucellosi bovina e suina, da peste suina e da paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen).

d) è stato acquistato:

presso un'azienda (1);

su un mercato di animali da allevamento o da produzione ufficialmente autorizzato per la spedizione verso un altro Stato membro (1).

e) è stato trasportato direttamente:
passando - senza passare (1) - per un luogo di raccolta;
dall'azienda (1);

---

dall'azienda al mercato e dal mercato (1) sul luogo esatto di carico, senza entrare in contatto con animali biungulati che non fossero animali da allevamento o da produzione della specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari, impiegando mezzi di trasporto ed eventualmente di contenzione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato.

Il luogo esatto del carico è situato al centro di zona indenne da epizoozia.

V. L'animale cui si riferisce il presente certificato proviene da una azienda situata al centro di una zona del diametro di 20 Km. nella quale da almeno 1 anno non sono stati constatati ufficialmente casi di trichinosi.

VI. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a . . . il . . . . alle ore .
(giorno del carico)

Il veterinario provinciale (3)

Timbro:

---

(1) Cancellare l'indicazione inutile.

(2) Per i carri e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione e per gli aerei il numero del volo.

(3) In Germania: « Beamteter Tierarzt »; in Belgio: « Inspecteur Vétérinaire »; in Francia: « Directeur départemental des Services vétérinaires »; nel Lussemburgo: « Inspecteur Vétérinaire »; nei Paesi Bassi: « Distriktinspecteur ».

(4) Il termine si riferisce al giorno del carico.

(5) La siero-agglutinazione è praticata soltanto per i suini il cui peso superi 25 chilogrammi.

MODELLO IV

CERTIFICATO SANITARIO (1)
*Suini da macello* (2)

N. .

Paese speditore . . . . . .
Ministero . . . .
Servizio . .
Provincia . .
Rif. . . . . . (facoltativo)

1. Numero di animali: . .

II. Identificazione degli animali:

| Numero d'ordine | Suini o suinetti | Contrassegni auricolari ufficiali ed altri contrassegni o dati segnaletici |
|---|---|---|
| | | |

| Numero d'ordine secondo il punto II | |
|---|---|
| | III. Provenienza degli animali: |
| | Gli animali: |
| . . . . | da almeno 3 mesi prima del giorno del carico hanno soggiornato nel territorio dello Stato membro speditore (3); |
| . . . . . | di età inferiore a 3 mesi hanno soggiornato nel territorio dello Stato membro speditore sin dalla nascita (3). |

| Numero d'ordine secondo il punto II | |
|---|---|
| | IV. Destinazione degli animali: |

Gli animali saranno spediti da . . . . . . .
(luogo di spedizione)
a . .
(paese e luogo di destinazione)

a mezzo di: ferrovia (4) - autocarro (4) - aereo (4) - nave (3).

Nome e indirizzo dello speditore . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario . .
. . . . . .
Punto probabile di passaggio della frontiera (posto di frontiera) . . . . . .
Nome e indirizzo del destinatario . . . . . .

V. Informazioni sanitarie:

Il sottoscritto, veterinario provinciale (5), certifica che gli animali suindicati rispondono alle seguenti condizioni:

a) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

b) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicamento delle malattie contagiose dei suini;

c) sono stati acquistati:

in un'azienda situata nel territorio dello Stato membro speditore, nella quale non è stata constatata ufficialmente, durante almeno 30 giorni (6), alcuna delle malattie contagiose dei suini soggette a denuncia obbligatoria ai sensi delle disposizioni applicabili agli scambi intracomunitari.

Detta azienda, inoltre, è situata al centro di zona indenne da epizoozia, e secondo constatazioni ufficiali, è risultata essere indenne, negli ultimi 3 mesi (6), da afta epizootica, da brucellosi bovina e suina, da peste suina e da paralisi contagiosa dei suini (3).

su un mercato di animali da macello ufficialmente autorizzato per la spedizione verso un altro Stato membro (3);

d) sono stati trasportati direttamente:
passando - senza passare (3) - per un luogo di raccolta;
dall'azienda (3);

---

dall'azienda al mercato e dal mercato (3) al luogo esatto del carico, senza entrare in contatto con animali biungulati che non fossero animali da macello della specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari, impiegando mezzi di trasporto ed eventualmente di contenzione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato.

Il luogo esatto del carico è situato al centro di una zona indenne da epizoozia.

VI. Gli animali cui si riferisce il presente certificato provengono da un'azienda situata al centro di una zona del diametro di 20 km. nella quale da almeno 1 anno non sono stati constatati ufficialmente casi di trichinosi.

VII. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a . . . . il . . . . alle ore . . .
(giorno del carico)

Timbro:

Il veterinario provinciale (5)

---

(1) Ciascun certificato sanitario deve riferirsi al numero di animali trasportati in un solo vagone, autocarro od aereo, provenienti dallo stesso speditore ed aventi lo stesso destinatario; quando il trasporto viene effettuato per nave, per ciscun gruppo di 10 animali deve essere redatto un certificato sanitario.

(2) Suini da macello: suini destinati, subito dopo il loro arrivo nel paese destinatario, ad essere condotti direttamente al macello o a un mercato attiguo ad un macello, la cui rego-

lamentazione permette l'uscita di tutti gli animali, in particolare al termine del mercato, soltanto verso un macello autorizzato a tal fine dall'autorità centrale competente.

(3) Cancellare l'indicazione inutile.

(4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione e per gli aerei il numero del volo.

(5) In Germania: « Beamteter Tierarzt »; in Belgio: « Inspecteur Vétérinaire »; in Francia: « Directeur Départemental des Services Vétérinaires »; nel Lussemburgo: « Inspecteur Vétérinaire »; nei Paesi Bassi: « Distriktinspecteur ».

(6) Il termine si riferisce al giorno del carico.

---

MODELLO V

CERTIFICATO DI SANITA'

*Carni fresche* (1)

N. . .

Paese speditore . . . . . . . . . . . . .
Ministero . . . . . . . . . . . . . .
Rif. . . . . . . . . . . . . . (facoltativo)

I. Identificazione delle carni:

Carni di . . . . . . . . . . . . . .
(specie animale)

Natura dei pezzi . . . . . . . . . . .
Natura dell'imballaggio . . . . . . . . .
Numero dei pezzi o degli imballaggi . . . . . .
Peso netto . . . . . . . . . . . .

II. Provenienza delle carni:

Indirizzo (i) e numero (i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) . . . . . .
. . . . . . . . .

Indirizzo (i) e numero (i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) . . .
. . . . . . . . . . . . .

III. Destinazione delle carni:

Le carni sono spedite da . . . . . . . . . .
(luogo di spedizione)
a . . . . . . . . .
(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (2) . . . . . .
Nome e indirizzo dello speditore . . . . . .
. . . . . . . .
Nome e indirizzo del destinatario . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .

IV. Attestato di sanità:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica:

*a*) che le carni sopraindicate (3) — gli imballaggi delle carni sopraindicate (3) — recano i bolli comprovanti che le carni provengono esclusivamente da animali macellati in macelli riconosciuti;

*b*) che queste carni sono state riconosciute adatte al consumo umano a seguito d'ispezione veterinaria effettuata conformemente alla direttiva relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche;

*c*) che esse sono state sezionate in un laboratorio di sezionamento riconosciuto (3);

*d*) che sono state — non sono state — sottoposte ad esame trichinoscopico (3);

*e*) che i veicoli o mezzi adibiti al trasporto e le condizioni di carico della spedizione corrispondono alle prescrizioni d'igiene stabilite nella precitata direttiva.

Fatto a . . . . . . . . . il . . . . .

Firma del veterinario ufficiale
. . . . . . . . .

---

(1) Carni fresche: a norma della direttiva di cui al n. IV, lettera *b*) del presente certificato, sono considerate tali tutte le parti, adatte al consumo umano, di animali domestici delle specie bovina, suina, ovina, caprina, nonchè dei solipedi, che non abbiano subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione e per gli aerei il numero del volo.

(3) Cancellare la menzione inutile.

**(4242)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

**Revoca del trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita sulla spiaggia di Rosolina a Mare.**

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 9 giugno 1965 è stato revocato il precedente decreto interministeriale in data 1° marzo 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 22 marzo 1961, con il quale venne esclusa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area sita sulla spiaggia di Rosolina a Mare, avente la superficie di mq. 236.000, riportata in catasto al foglio n. 1, particelle numeri 28 (parte), 29 (parte), 34 (parte), 36, 39 (parte), 40 (parte) e 4 (parte) del comune di Rosolina.

**(4410)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Esito di ricorsi**

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1965, registro n. 33 Pubblica Istruzione, foglio n. 55, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Vincenzo Toto in data 6 luglio 1962, avverso il provvedimento ministeriale n. 392 del 16 marzo 1962, con il quale era stato comunicato al ricorrente che per il servizio da lui prestato quale insegnante di ruolo di lingua straniera in un ginnasio per 16 ore settimanali, gli spettava il trattamento economico in diciottesimi e non quello di cattedra.

**(4361)**

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1965, registro n. 30 Pubblica Istruzione, foglio n. 110, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Cazzatello Giovanni Maria in data 14 maggio 1962, avverso il provvedimento 22 novembre 1961, col quale la Commissione dei ricorsi operante presso il Provveditorato agli studi di Chieti ha annullato la nomina conferita al ricorrente per l'insegnamento di italiano e storia relativa all'anno scolastico 1961-62.

**(4362)**

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1964, registro n. 78 Pubblica istruzione, foglio n. 48, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla professoressa Gagliarini Maria Luisa in data 9 maggio 1963 avverso il mancato completamento dell'orario di cattedra presso il Liceo scientifico di Faenza.

**(4415)**

## MINISTERO DEL TESORO

**Esito di ricorso**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1965, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 342, è stato in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto il ricorso straordinario proposto, in data 7 luglio 1961, dal rag. agg. del ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato Calafiore Giuseppe, avverso il rigetto del gravame gerarchico prodotto contro l'irrogazione della censura.

**(4416)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 118

**Corso dei cambi del 24 giugno 1965 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,83 | 624,76 | 624,82 | 624,76 | 624,75 | 624,75 | 624,76 | 624,80 | 624,75 | 624,77 |
| $ Can. | 577,12 | 577 — | 577,30 | 576,875 | 576,25 | 577 — | 576,70 | 577,10 | 577 — | 577 — |
| Fr. Sv. | 144,19 | 144,20 | 144,21 | 144,15 | 144,18 | 144,20 | 144,165 | 144,10 | 144,20 | 144,22 |
| Kr. D. | 90,13 | 90,12 | 90,17 | 90,12 | 90,15 | 90,12 | 90,12 | 90,15 | 90,12 | 90,12 |
| Kr. N. | 87,32 | 87,31 | 87,30 | 87,315 | 87,35 | 87,31 | 87,31 | 87,32 | 87,31 | 87,30 |
| Kr. Sv. | 120,81 | 120,95 | 120,85 | 120,86 | 120,80 | 120,76 | 120,85 | 120,80 | 120,76 | 120,75 |
| Fol. | 173,40 | 173,39 | 173,38 | 173,40 | 173,35 | 173,36 | 173,39 | 173,35 | 173,36 | 173,35 |
| Fr. B. | 12,58 | 12,59 | 12,5915 | 12,5995 | 12,5875 | 12,59 | 12,5895 | 12,58 | 12,59 | 12,59 |
| Franco francese | 127,51 | 127,50 | 127,51 | 127,505 | 127,45 | 127,50 | 127,5025 | 127,52 | 127,50 | 127,50 |
| Lst. | 1743,82 | 1744,10 | 1744,05 | 1743,70 | 1744 — | 1743,80 | 1743,75 | 1743,90 | 1743,80 | 1744 — |
| Dm. occ. | 156,22 | 156,15 | 156,20 | 156,16 | 156,15 | 156,22 | 156,145 | 156,20 | 156,22 | 156,21 |
| Scell. Austr. | 24,20 | 24,20 | 24,21 | 24,2090 | 24,15 | 24,20 | 24,2105 | 24,20 | 24,20 | 24,20 |
| Escudo Port. | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 21,755 | 21,88 | 21,75 | 21,745 | 21,76 | 21,75 | 21,75 |

**Media dei titoli del 24 giugno 1965**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 103,40 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 98,30 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 86,325 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 99,125 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 98,775 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 99,10 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 99,125 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966) | 100,275 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) | 100,675 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1969) | 100,65 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 101,525 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 100,775 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1973) | 100,85 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 100,225 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

**UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**

**Cambi medi del 24 giugno 1965**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,76 |
| 1 Dollaro canadese | 576,787 |
| 1 Franco svizzero | 144,157 |
| 1 Corona danese | 90,12 |
| 1 Corona norvegese | 87,312 |
| 1 Corona svedese | 120,855 |
| 1 Fiorino olandese | 173,395 |
| 1 Franco belga | 12,589 |
| 1 Franco francese | 127,504 |
| 1 Lira sterlina | 1743,725 |
| 1 Marco germanico | 156,152 |
| 1 Scellino austriaco | 24,21 |
| 1 Escudo Port. | 21,75 |

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 1018-AL »**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 1018-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Canepari & Lanza, con sede in Valenza (Alessandria), via Noce, n. 16.

**(4275)**

## COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

**Ripristino di cognome nella forma tedesca**

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 26 giugno 1935, n. 1547/R/Gab. con cui al sig. Goller Pietro nato a Castelrotto il 1° marzo 1892, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Colli;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 15 aprile 1965 dal sig. Colli Giuseppe, figlio del predetto in atto residente a Castelrotto;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4851/Gab. del 21 agosto 1964, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 26 giugno 1965, numero 1547/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revaca il cognome del sig. Colli Giuseppe nato a Castelrotto l'8 febbraio 1929, e residente a Castelrotto, viene ripristinato nella forma tedesca di Goller.

Il sindaco del comune di Castelrotto provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 4°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 5 giugno 1965

*Il Commissario del Governo*: BIANCO

**(4271)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**Concorso per esame a sessantaquattro posti di ufficiale radiotelegrafista di 3ª classe e ufficiale radioelettricista di 3ª classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori delle stazioni radio (tabella N) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.**

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso per esame a sessantaquattro posti di ufficiale radiotelegrafista di 3ª classe e ufficiale radioelettricista di 3ª classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori delle stazioni radio (tabella N) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

*Bando di concorso*

E' bandito un pubblico concorso per esame a sessantaquattro posti di ufficiale radiotelegrafista di 3ª classe e ufficiale radioelettricista di 3ª classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori delle stazioni radio (tabella *N*) della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Dei suddetti posti, quaranta sono riservati a coloro che sostengano il programma di esame di cui all'allegato *A* al presente decreto (radiotelegrafisti) e 24 a coloro che sostengano il programma di cui all'allegato *B* (radioelettricisti).

Art. 2.

*Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso del diploma di scuola tecnica a tipo industriale o del diploma di scuola secondaria di avviamento professionale ad indirizzo industriale. Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 3.

*Requisiti*

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

*a*) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

*b*) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'Amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

*c*) idoneità fisica all'impiego;

*d*) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso);

*e*) avere compiuto — alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande — l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

*b*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

*c*) per gli alto atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

*d*) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39:

*a*) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

*b*) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio

dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi civili.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa.

Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

*a*) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo organico o aggiunto nelle Amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato;

*b*) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

### Art. 4.
*Inammissibilità*

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione. Non possono, altresì partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

### Art. 5.
*Presentazione delle domande*

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *C*, dovranno essere spedite a mezzo assicurata convenzionale o presentate direttamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Direzione centrale per il personale Ufficio concorsi, viale Guglielmo Massaia, 31, Roma, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate entro il suddetto termine di 30 giorni alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli aspiranti che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o appartengano al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche dovranno presentare la domanda nel suddetto termine di giorni 30 agli uffici di applicazione.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse all'atto della presentazione il bollo a data dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi delle domande accettate, corredando quelle presentate dal personale dipendente di un rapporto informativo, dal quale risultino i giudizi complessivi riportati nel triennio precedente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

*a*) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

*b*) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

*d*) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

*f*) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Istituto e della data in cui è stato conseguito;

*g*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

*i*) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

*l*) di essere disposti, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

*m*) il programma di esame che intendono sostenere (per radiotelegrafisti o per radioelettricisti).

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

### Art. 6.
*Data dei requisiti*

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

### Art. 7.
*Eclusione dal concorso*

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro

### Art. 8.
*Commissione esaminatrice*

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione, e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per la prova pratica saranno aggregati alla Commissione, quali membri aggiunti, esperti anche estranei all'Amministrazione statale.

Art. 9.

*Diario degli esami*

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ed alla prova pratica obbligatoria riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale ed alla prova pratica sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

*a*) carta di identità;

*b*) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

*c*) tessera postale;

*d*) porto d'armi;

*e*) patente automobilistica;

*f*) passaporto.

Mancando di tali documenti, i candidati potranno presentare una propria fotografia di data recente munita della loro firma, autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

Art. 10.

*Programma Votazione*

L'esame consterà di due prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale, in base ai programmi annessi al presente decreto (allegati *A* e *B*). Saranno ammessi alla prova pratica ed alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle due prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova pratica e la prova orale non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 11.

*Titoli preferenziali*

I concorrenti che avranno superato la prova orale e la prova pratica saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Direzione centrale per il personale Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

*a*) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

*b*) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

*c*) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

*d*) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

*e*) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

*f*) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

*g*) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

*h*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

*i*) i mutilati ed invalidi civili, dovranno produrre una dichiarazione, su competente carta da bollo, rilasciata dallo Ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

*l*) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

*m*) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

*n*) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando

un certificato, su carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

p) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera l) o dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito a eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico od aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

r) i concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

s) i dipendenti statali che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dai competenti organi.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere g) ed h). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta - in duplice copia - dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi dei documenti accettati.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

### Art. 12.

*Graduatoria di merito*
*Riserve dei posti - Decretazione dei vincitori*

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei sarà unica e verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con il rispetto delle aliquote di riserva di cui al precedente art. 1 e con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge che prevedono riserve di posti.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

### Art. 13.

*Documentazione di rito*

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 11) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Qualora l'Istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità, non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per

gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima) certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 14.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 ed alla legge 18 marzo 1958, n. 228.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

*Documentazioni ridotte e supplementari*

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera q) del precedente art. 11 ove non sia stata già trasmessa.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dovranno presentare — nel ripetuto termine di giorni quarantacinque — soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di cittadinanza italiana;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certicato generale del casellario giudiziale;
6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 13 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza, gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate (con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 13) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Direzione centrale per il personale Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 15.

*Periodo di prova e nomina in ruolo*

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di ufficiale radiotelegrafista di 3ª classe e ufficiale radioelettricista di 3ª classe e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

Trascorso il periodo di prova, i medesimi, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

I posti relativi a ciascuna delle due aliquote di cui al precedente art. 1, eventualmente non ricoperti, non potranno comunque essere conferiti ai candidati idonei che abbiano concorso per la restante aliquota.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso, relativi ad una delle predette aliquote, restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, i medesimi saranno conferiti agli idonei che abbiano concorso per la stessa aliquota.

Qualora l'Amministrazione proceda al conferimento di posti disponibili agli idonei, in applicazione del primo e secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno rispettate le proporzioni di posti previste dall'art. 1 del presente bando.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 22 marzo 1965

*Il Ministro*: RUSSO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1965*
*Registro n. 34, foglio n. 215.* — ANSALONE

---

ALLEGATO A

## PROGRAMMA DI ESAME PER RADIOTELEGRAFISTI

### PROVE SCRITTE

Prima prova: *Elettrologia*.

1) Elettrostatica e correnti continue:

Fatti sperimentali e principali leggi: legge di Coulomb, campo elettrostatico - Potenziale elettrostatico - Capacità - Conduttori e isolanti - Costante dielettrica - Condensatori e loro raggruppamento - Generatori di elettricità (cenni) - Circuito elettrico - Corrente elettrica continua - Legge di Ohm - Resistenze e loro raggruppamento - Reti elettriche e leggi di Kirchhoff - Potenza della corrente continua: Legge di Joule - Fenomeni elettrochimici: pila, accumulatore.

2) Magnetismo ed elettromagnetismo:

Fatti sperimentali e principali leggi: Induzione magnetica - Materiali magnetici: dia - para - ferromagnetismo (cenni) - Permeabilità magnetica - Isteresi magnetica - Relazione tra correnti elettriche e campi magnetici - Forze ponderomotrici - Campi magnetici e correnti variabili: legge della induzione elettromagnetica (Faraday - Neumann - Lenz) - Autoinduzione, mutua induzione e relativi coefficienti - Elettromagnete - Telegrafo - Telefono (cenni).

3) Correnti elettriche alternate:

Definizioni - Tensioni e correnti istantanee, di picco ed efficaci - Periodo - Frequenza - Induttanza auto e mutua - Impedenza - Trasformatore - Circuito con resistenza, induttanza e capacità - Potenza della corrente alternata nei sistemi monofasi - Sistemi trifasi a stella e a triangolo - Potenza elettrica di un sistema trifase.

4) Misure elettriche (nozioni):

Misure di tensioni, correnti, resistenze e potenze in corrente continua e in corrente alternata.

5) Macchine elettriche:

Cenni sui principi di funzionamento delle macchine elettriche in corrente continua e in corrente alternata.

Seconda prova: *Elementi di radiotecnica*.

1) Comportamento delle resistenze capacità e induttanze alle alte frequenze.

2) Circuiti accoppiati in regime alternativo ad audio frequenza e a radio frequenza.

3) Emissione termoelettronica - Principali tubi elettronici e loro applicazione: raddrizzatori, amplificatori, oscillatori. Schemi di principio.

4) Cenni sui materiali semiconduttori - Diodi e transistori.

### PROVA ORALE

Oltre le materie delle prove scritte:

a) *Radiotrasmissione*: radiotelegrafia con manipolazione ad interruzione di segnale (tipi $A_1$ e $A_2$) e a spostamento di frequenza (tipo $F_1$) - sistemi di manipolazione a mano ed automatica - Radiotelefonia a doppia banda laterale (tipo $A_3$) - Profondità di modulazione - Cenni sulla radiotelefonia a banda laterale unica.

b) *Radioricevitori*: Ricevitori a reazione e a conversione di frequenza (supereterodina) Amplificazione in alta frequenza in media frequenza ed in bassa frequenza - Conversione e mescolazione - Rivelazione - Ricevitori radiotelegrafici e radiotelefonici a modulazione di ampiezza e di frequenza - Ricezione dei segnali automatici - Ricevitori per manipolazione e spostamento di frequenza - Sistemi di alimentazione - Alimentazione con batterie e norme di manutenzione delle stesse - Raddrizzatori di corrente - Filtri di livellamento - Antenne: omnidirezionali, direttive, antenne a telaio, sistemi di antenne Guadagno delle antenne direttive - Cenni sulle onde elettromagnetiche e sulla loro propagazione, con particolare riferimento alle onde corte e medie.

c) *Regolamenti, codici*: Organizzazione dei servizi radioelettrici in Italia - Centri e Stazioni Radio PT adibite al servizio radiotelegrafico e radiotelefonico marittimo - Regolamento delle Radiocomunicazioni - Norme riguardanti i servizi mobili radiomarittimi: bande di frequenza, notificazione e registrazione delle frequenze, certificato degli operatori delle stazioni di nave, provvedimento contro i disturbi alle comunicazioni, procedura generale radiotelegrafica e radiotelefonica per i servizi mobili marittimi, pericolo, segnale di allarme, di urgenza, di sicurezza - Radiotelegrammi, servizi speciali, documenti di servizio Codice Q, abbreviazioni e segnali vari - Tasse dei radiotelegrammi a tariffa intera e ridotta, lettere radiomarittime, radiotelegrammi speciali - Principali collegamenti radiotelegrafici internazionali italiani.

d) *Geografia*: Gli Stati del mondo, capitali, centri più importanti - I fusi orari e le ore ufficiali: tempo di Greenwich, T.M.E.C. - Principali linee di navigazione internazionali dell'Italia e porti da esse toccati.

e) *Nozioni sull'Organizzazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e sui servizi ad essa affidati.*

f) *Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.*

### PROVA PRATICA OBBLIGATORIA

*Ricezione a mezzo di ricevitore a cuffia* di tipo usato per la radiotelegrafia di un testo costituito da 60 gruppi di codice, (miscuglio di lettere, cifre e segni di punteggiatura) alla velocità di 100 caratteri al minuto, e di un testo costituito da 250 caratteri di lingua italiana, alla velocità di 125 caratteri al minuto.

Ogni gruppo di codice comprenderà 5 caratteri e ciascuna cifra e segno di punteggiatura sarà considerato per due caratteri. La parola del testo in linguaggio chiaro sarà valutata in media per 5 caratteri.

*Trasmissione a mezzo di un tasto Morse* di un testo di gruppi di codice costituito come quello precedentemente indicato alla velocità non inferiore a 100 caratteri per minuto e di un testo in lingua nazionale, costituito come quello precedentemente indicato alla velocità non inferiore a 125 caratteri al minuto.

La trasmissione sarà registrata per controllo in un apparato telegrafico registratore a zona.

*Dattilografia*: Copiatura con la macchina da scrivere, nel tempo stabilito dalla Commissione esaminatrice, di un brano stampato o dattilografato.

*Il Ministro*: RUSSO

---

ALLEGATO B

## PROGRAMMA DI ESAME PER RADIOELETTRICISTI

### PROVE SCRITTE

Prima prova: *Elettrologia*.

1) Elettrostatica e correnti continue:

Fatti sperimentali e principali leggi: legge di Coulomb, campo elettrostatico. Potenziale elettrostatico - Capacità Conduttori e isolanti - Costante dielettrica - Condensatori e loro raggruppamento - Generatori di elettricità (cenni) - Circuito elettrico - Corrente elettrica continua - Legge di Ohm -

Resistenze e loro raggruppamento Reti elettriche e leggi di Kirchhoff Potenza della corrente continua: legge di Joule - Fenomeni elettrochimici: pila, accumulatore.

2) Magnetismo ed elettromagnetismo:

Fatti sperimentali e principali leggi. Induzione magnetica Materiali magnetici: dia para ferromagnetismo (cenni) Permeabilità magnetica Isteresi magnetica Relazione tra correnti elettriche e campi magnetici Forze ponderomotrici Campi magnetici e correnti variabili legge di induzione elettromagnetica (Faraday Neumann Lenz) Autoinduzione Mutua induzione e relativi coefficienti Elettromagnete Telegrafo Telefono (Cenni).

3) Correnti elettriche alternate:

Definizioni Tensioni e correnti istantanee, di picco ed efficaci Periodo Frequenza Induttanza auto e mutua Impedenza Trasformatore Circuito con resistenza, induttanza e capacità Potenza della corrente alternata Sistemi trifasi a stella e a triangolo Potenza elettrica di un sistema trifase.

4) Misure elettriche (nozioni):

Misure di tensioni, correnti, resistenze e potenze in corrente continua e in corrente alternata.

5) Macchine elettriche:

Cenni sui principi di funzionamento delle macchine elettriche in corrente continua e in corrente alternata.

Seconda prova *Elementi di radiotecnica*.

1) Comportamento delle resistenze, capacità e induttanze alle alte frequenze.

2) Circuiti ad accoppiamento magnetico, in regime alternativo.

3) Emissione termoelettronica Principali tubi elettronici e loro applicazione raddrizzatori, amplificatori, oscillatori Schemi di principio.

4) Cenni sui materiali semiconduttori Diodi e transistori.

PROVA ORALE

Oltre le materie delle prove scritte:

a) *Radiotrasmissione*: radiotelegrafia con manipolazione ed interruzione di segnale (tipi $A_1$ e $A_2$) e a spostamento di frequenza (tipo $F_1$) Sistemi di manipolazione a mano ed automatica Radiotelefonia, a doppia banda laterale (tipo $A_3$) Profondità di modulazione Cenni sulla radiotelefonia a banda laterale unica.

b) *Radioricevitori* Ricevitori a reazione e a conversione di frequenza (supereterodina) Amplificazione in alta frequenza, in media frequenza, in bassa frequenza Conversione e mescolazione Rivelazione Ricevitori radiotelegrafici e radiotelefonici a modulazione di ampiezza e di frequenza Ricezione dei segnali automatici Ricevitori per manipolazione e spostamento di frequenza Sistemi di alimentazione Alimentazione con batterie e norme di manutenzione delle stesse Raddrizzatori di corrente Filtri di livellamento.

c) *Cognizioni elementari sulle onde elettromagnetiche* e la loro propagazione, con particolare riferimento alle onde corte e medie.

d) *Radiotrasmettitori*: trasmettitori radiotelegrafici e radiotelefonici Stabilità dei trasmettitori e metodi per ottenerla Oscillatori a quarzo, amplificatori di potenza a radiofrequenza e ad audiofrequenza, tipi e circuiti di modulazione.

e) *Antenne riceventi e trasmittenti*: di tipo omnidirezionale, di tipo direttivo, a telaio, sistemi di antenne, guadagno delle antenne, linee e cavi per l'alimentazione delle antenne Sistemi di protezione e norme di sicurezza per le antenne.

f) *Impianti elettrici di energia e sistemi di alimentazione*: Principali tipi di macchine elettriche a corrente continua e alternata: generatori, motori Gruppi elettrogeni, motori a scoppio a due e a quattro tempi, motori Diesel Linee, quadri di distribuzione Batterie di accumulatori elettrici e relativi impianti; raddizzatori di corrente alternata, filtri di livellamento Norme di manutenzione delle macchine elettriche e degli accumulatori Norme e dispositivi di protezione e sicurezza Norme per la messa in funzione di un radiotrasmettitore.

g) *Nozioni sull'organizzazione della Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e sui servizi ad essa affidati.*

h) *Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.*

PROVA PRATICA OBBLIGATORIA

*Messa in servizio e regolazione di un trasmettitore*

La prova comprenderà la verifica dell'impianto elettrico e delle macchine a servizio di un radiotrasmettitore, l'avviamento successivo dei vari organi e servizi nell'ordine voluto, le regolazioni a potenza ridotta ed a piena potenza, la regolazione della frequenza, la verifica del regolare funzionamento di tutti gli organi e servizi.

*Dattilografia*

Copiatura con la macchina da scrivere, nel tempo stabilito dalla Commissione esaminatrice, di un brano stampato o dattilografato.

*Il Ministro*: RUSSO

---

Schema esemplificativo della domanda da redigere su carta da bollo da L. 400

*Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Direzione centrale per il personale Ufficio concorsi.* — Viale G. Massaia n. 31. — ROMA

Il sottoscritto
nato a (prov. di ) il
domiciliato in (prov. di )
via n. chiede di essere ammesso al concorso per esame a sessantaquattro posti di ufficiale radiotelegrafista di 3ª classe e ufficiale radioelettricista di 3ª classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori delle stazioni radio (tabella *N*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

*a)* di essere cittadino italiano;

*b)* di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2),

*c)* di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

*d)* di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso in data ;

*e)* per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (4);

*f)* di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza;

*g)* di essere attualmente alle dipendenze del Ministero con la qualifica di presso il quale è stato assunto il (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

*h)* di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

*i)* di voler sostenere il programma di esame di cui all'allegato (6).

Data

Firma (7)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono

o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il ., di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) Indicare chiaramente il programma prescelto: allegato *A* (radiotelegrafisti) ovvero allegato *B* (radioelettricisti).

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta legalizzazione. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

**(3865)**

---

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Avvisi relativi alla pubblicazione di graduatorie di concorsi per il ruolo organico delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva dell'Ispettorato del lavoro.

Sul supplemento straordinario n. 14 al Bollettino ufficiale del maggio 1965 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono state pubblicate le seguenti graduatorie di concorsi per il ruolo organico delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva dell'Ispettorato del lavoro:

Graduatoria di merito del concorso per esami a trentaquattro posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato agli impiegati civili non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, indetto con decreto ministeriale 11 luglio 1962.

Graduatoria di merito del concorso per esami a venti posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di geometra, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1962.

Graduatoria di merito del concorso per esami a quattro posti di vice segretario nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato agli impiegati civili non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, indetto con decreto ministeriale 11 luglio 1962.

Graduatoria di merito del concorso per esami a trentacinque posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, indetto con decreto ministeriale 20 febbraio 1962.

Graduatoria di merito del concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 6 febbraio 1962.

Modificazione alla graduatoria di merito del concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 6 febbraio 1962.

Graduatoria di merito del concorso per esami a quaranta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1963.

Graduatoria di merito del concorso per esami a sessanta posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di ragioniere e perito commerciale, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1962.

Modificazione alla graduatoria di merito del concorso per esami a sessanta posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro.

Graduatoria di merito del concorso per esami a trentadue posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a periti tecnici industriali, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1963.

Graduatoria di merito del concorso per esami a cinquantacinque posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1962.

**(4368)**

---

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

### Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 8890 del 7 maggio 1963, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami ad otto posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1962;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata coi decreti numeri 25316 e 11723 rispettivamente del 18 ottobre 1963 e 27 maggio 1964;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | La Rocca Aristide | punti 57,88 | su 100 |
| 2. | Conte Libero Antonio | » 57,28 | » |
| 3. | Nappi Federico | » 54,08 | » |
| 4. | Irollo Gerardo Maria | » 53,27 | » |
| 5. | Di Giulio Antonio | » 53,19 | » |
| 6. | Raucci Rocco | » 52,12 | » |
| 7. | Cantarella Dante | » 52,07 | » |
| 8. | Troianiello Domenico | » 51,81 | » |
| 9. | Vassalli Diego | » 51,78 | » |
| 10. | Miele Felice | » 51,68 | » |
| 11. | D'Auria Domenico | » 51,67 | » |
| 12. | Giordano Rosario | » 51,55 | » |
| 13. | Alifano Antonio | » 51,53 | » |
| 14. | Milza Pier Giulio | » 51,14 | » |
| 15. | Perez De Vera Giovanni | » 50,98 | » |
| 16. | Pagliarulo Giuseppe | » 50,86 | » |
| 17. | Masini Antonio | » 50,73 | » |
| 18. | De Paola Bruno | » 49,27 | » |
| 19. | Menna Felice | » 49,13 | » |
| 20. | Tuccinardi Fernando | » 49,84 | » |
| 21. | Klain Angelo | » 48,34 | » |
| 22. | Franco Arnoldo | » 48,30 | » |
| 23. | Servodio Clemente | » 47,33 | » |
| 24. | Vitale Pasquale | » 46,72 | » |
| 25. | Rotella Elio | » 46,41 | » |
| 26. | Casella Lucio | » 46,36 | » |
| 27. | Mansi Michele Manlio | » 45,91 | » |
| 28. | Seccia Vittorio | » 45,75 | » |
| 29. | Striani Giulio | » 45,65 | » |
| 30. | Calò Beniamino | » 44,29 | » |
| 31. | Moricca Emilio | » 44,16 | » |
| 32. | Sciarrotta Alfredo | » 44 — | » |
| 33. | De Silva Livia | » 43,40 | » |
| 34. | Sarno Ennio | » 42,69 | » |
| 35. | Lombardi Antonio | » 42,03 | » |
| 36. | Crinisio Luigi | » 41,68 | » |
| 37. | Borriello Luigi | » 41,48 | » |
| 38. | Nardini Giulio | » 41,10 | » |
| 39. | Scianni Fedele | » 40,80 | » |
| 40. | Possemato Antonio | » 40,28 | » |
| 41. | Picinni Leopardo | » 39,99 | » |
| 42. | Di Lorenzo Massimo | » 39,80 | » |
| 43. | Galasso Nicola | » 39,10 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 31 maggio 1965

*Il medico provinciale*: TECCE

---

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 13599 del 31 maggio 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami ad otto posti di medico condotto vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1962;
Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) La Rocca Aristide: Nola;
2) Conte Libero Antonio: Napoli;
3) Nappi Federico: Vico Equense (2ª condotta);
4) Irollo Gerardo Maria: Gragnano (2ª condotta);
5) Di Giulio Antonio: San Giorgio a Cremano;
6) Raucci Rocco: Cardito;
7) Cantarella Dante: Frattaminore;
8) Troianiello Domenico: Volla.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 31 maggio 1965

*Il medico provinciale*: TECCE

(4381)

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Cuneo**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1556 med. in data 29 aprile 1965 con il quale la signora Migone in Braja dott.ssa Maria veniva dichiarata vincitrice e nominata ufficiale sanitario per la sede di Alba;
Vista la rinuncia alla predetta nomina pervenuta a questo Ufficio in data 14 maggio 1965 da parte della surriferita signora Migone in Braja dott.ssa Maria;
Viste le preferenze espresse dai candidati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami ai posti di ufficiale sanitario dei comuni di Alba e Mondovì;
Vista l'accettazione pervenuta al riguardo da parte del dott. Antonio Lo Russo;
Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 24, 25 e 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 845;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Antonio Lo Russo, nato a Novoli (Lecce) il 6 gennaio 1927, è dichiarato vincitore e nominato ufficiale sanitario per la sede di Alba.

Il suddetto sanitario dovrà assumere servizio entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, con avvertenza che sarà dichiarato rinunciatario in caso di mancata assunzione del servizio senza giustificato motivo nel termine suindicato.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi di legge.

Cuneo, addì 16 giugno 1965

*Il medico provinciale*: LABOMBARDA

(4379)

---

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G.